

individuale [REDACTED] [REDACTED] (già [REDACTED] [REDACTED] S.a.S.) dell'indennità sostitutiva del preavviso quantificata nell'importo di € 131.770,82, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi;

- condannare la [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento nei confronti della ditta individuale [REDACTED] [REDACTED] (già [REDACTED] [REDACTED] S.a.S.) dell'indennità di cessazione del rapporto quantificata nell'importo di € 304.241,91, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi;

- Condannare la [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentate pro-tempore, al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2598 e 2600 cod. civ. da liquidarsi in via equitativa in una somma non inferiore all'importo liquidato alla [REDACTED] sulla zona.

Si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali ed in ogni caso si chiede temine per il deposito della comparsa conclusionale e per la replica.”

di parte convenuta: “Nel merito:

- rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che per essere sfornite di adeguato supporto probatorio.

in via meramente subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, limitarsi la somma dovuta a quanto derivante dalla cessazione del contratto novativo di agenzia del 10.03.2009, per le somme effettivamente dimostrate come dovute. - In via istruttoria (come da memoria ex art 183 co. VI n. 2) dep. il



16.01.2018): Si chiede di essere ammessi alla prova per interpellò del legale rappresentante di [REDACTED] e per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) "Vero che [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] ha svolto dal 2009 sino ai primi giorni di febbraio 2017 il ruolo di coordinatore e supervisore in tutta Italia (cd. Capo Area) della forza vendita di [REDACTED] S.p.a. per la divisione Farmacia". 2) "Vero che il ruolo di Capo Area comportava, tra le altre attività, quella di assistere e affiancare gli agenti nella gestione e soluzione di problemi o trattative con clienti nuovi o particolari e, occasionalmente, di sostituire gli agenti qualora questi ultimi fossero impediti o impossibilitati a recarsi dal cliente". 3) "Vero che anche qualora l'ordine fosse stato trasmesso direttamente dal Capo Area in azienda, la provvigione veniva riconosciuta all'agente territorialmente competente". 4) "Vero che, all'interno di [REDACTED] S.p.a., fino ad aprile 2012 il ruolo di Responsabile Commerciale era rivestito direttamente dall'Amministratore Delegato [REDACTED] da aprile 2012 a agosto 2013 Direttore Commerciale era il sig. [REDACTED] da agosto 2013 ad agosto 2014 Direttore Commerciale era il sig. [REDACTED] da agosto 2014 il Responsabile Commerciale era la sig.ra [REDACTED] 5) "Vero che per l'attività di agenzia [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] ha percepito da [REDACTED] S.p.a. importi provvigionali nell'ordine di 35/40 mila euro annui, dall'anno 2006 all'anno 2016" Si indicano a testi i sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (dipendenti [REDACTED] S.p.a.), [REDACTED] (ex A.D. [REDACTED] S.p.a.), [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



dalla fine del 2016 – che quest'ultimo non doveva andare in affiancamento agli agenti, non doveva pianificare visite e non doveva permettersi di prendere contatto con gli agenti e fissare appuntamenti se prima non lo autorizzava lui.” 11) “Vero che quando il sig. ██████ disse al sig. ██████ che l'azienda gli aveva dato un compito, che non poteva non fare quello che la proprietà gli chiedeva e che solo a quest'ultima doveva rendere conto, il sig. ██████ si arrabiò e disse: “non me ne frega un cazzo, tu fai quello che ti dico io”. 12) “Vero che, durante la telefonata di cui al capitolo precedente, il sig. ██████ con tono alterato e usando parole volgari disse che in azienda i dirigenti erano tutti incompetenti e che la avrebbe fatta chiudere”. Si indica a teste il sig. ██████ ██████. Si chiede l'interpello del legale rappresentante di ██████ sul seguente: 13) “Vero che il FIRR per Euro 24.266,12 relativo al rapporto di agenzia intercorso con la società ██████ ██████ S.p.a. è stato liquidato in data 23.02.2017 dall'Enasarco alla ██████ ██████ S.a.s. di ██████ ██████ & C. □ Quanto al fatto che la crescita del fatturato avvenuta tra gli anni 2009 e 2012 nel settore Farmacia sia dovuta in misura preponderante al massiccio investimento che l'azienda ha effettuato in quegli anni sui mezzi di comunicazione di massa ed all'esposizione mediatica del sig. ██████ ██████ si chiede la prova per interpello del legale rappresentante di ██████ e per testi sui seguenti capitoli: 14) “Vero che nel corso del 2010 e 2011 il sig. ██████ ██████ partecipò a numerosi programmi televisivi di rilevanza nazionale (compreso più volte al programma denominato “Porta a Porta” su Rai 1) proponendo e reclamizzando il sistema nutrizionale dietetico denominato ‘████████’ 15) “Vero che gli investimenti



pubblicitari compiuti da ██████████ ██████████ S.p.a. hanno avuto il seguente andamento: anno stampa testimonial tv web Totale 2009 € 117.511 € 10.000 € 33.500 € 1.500 € 162.511 2010 € 226.428 € 5.500 € 199.500 € 5.100 € 436.528 2011 € 620.666 € 120.803 € 1.259.893 € 17.585 € 2.018.946 16) “Vero che il fatturato realizzato dai diversi di distribuzione dei prodotti di ██████████ ██████████ S.p.a. ha avuto il seguente andamento: ANNO ERBORISTERIE ESTETICA FARMACIE Totale 2006 € 2.027.359 € 1.467.740 € 565.382 € 4.060.481 2007 € 2.190.091 € 2.194.506 € 744.568 € 5.129.164 2008 € 2.826.497 € 2.401.074 € 966.066 € 6.193.637 2009 € 3.189.630 € 3.270.713 € 1.266.595 € 7.726.938 2010 € 5.059.813 € 5.290.357 € 2.457.088 € 12.807.257 2011 € 8.850.428 € 8.012.062 € 8.084.475 € 24.946.965 17) “Vero che il fatturato realizzato dalla divisione Farmacia di ██████████ ██████████ S.p.a. nel 2016 è stato di circa € 5.400.000” Si indicano a testi i sig.ri □

Quanto al fatto che, sin da immediatamente dopo aver cessato il rapporto con ██████████ SPA, ██████████ ha potuto “spendere” nel medesimo settore le proprie conoscenze e competenze, si chiede di essere ammessi alla prova per interpellò sul seguente capitolo: 18) “Vero che ██████████ ██████████ S.a.s. di ██████████ ██████████ & C, non appena cessato il rapporto con ██████████ ██████████ S.p.a., ha prestato sin da subito la propria opera professionale a favore della società ██████████ S.r.l. di Verona, che propone e commercializza nel settore delle Farmacie un sistema nutrizionale dietetico chiamato “██████████”. □ Quanto alla nomina del sig. ██████████ quale agente di zona in sostituzione di ██████████ si chiede di essere ammessi alla prova per testi sul seguente capitolo: 19) “Vero che il sig. ██████████



██████ nei primi mesi del 2017, in più occasioni disse all'Amministratore Delegato di ██████ ██████ S.p.a. di essere creditore di ingenti somme nei confronti di ██████ ██████ S.a.s. di ██████ ██████ & C per la propria attività di subagente, e di essere disponibile ad assumere direttamente il mandato di agenzia che sarebbe stato lasciato libero dalla stessa ██████ ██████ S.a.s." Si indicano a testi i sigg.ri ██████ ██████ e ██████ ██████ □ Ci si oppone alla ammissione dei capitoli di prova avversari; ad ogni buon conto, si chiede che tutti i testi sopra indicati siano ammessi anche alla prova contraria, sugli eventuali capitoli e circostanza avversarie che dovessero essere ammesse."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 15/6/2017 la ██████ ██████ sas di ██████ ██████ & C. conveniva davanti a questo tribunale la ██████ ██████ spa esponendo:

- di avere svolto per la convenuta l'incarico di agente per la promozione dei prodotti della preponente nelle erboristerie, farmacie e parafarmacie;
- che essa, in forza di un nuovo contratto di agenzia stipulato in data 10/3/2009, all'attività di promozione in territori ben delimitati aveva cumulato l'incarico -verso un compenso fisso- di coordinare e di affiancare gli altri agenti operanti in tutta Italia per il settore farmacie;
- che era stato altresì concordato un compenso provvigionale in relazione all'attività di agente generale, correlato ad obiettivi di vendita sul canale farmacie;



- di avere creato la nuova rete di vendita (passando da 6 a 30 agenti operanti sull'intero territorio italiano), di avere promosso la commercializzazione dei prodotti [REDACTED] occupandosi della conclusione dei contratti 'quadro' (con i gruppi di acquisto e i grossisti) e della raccolta ordini, di avere svolto -oltre all'attività di agenzia e coordinamento- una più ampia attività di promozione e pubblicità con funzione di direttore commerciale;
- che grazie al proprio capillare lavoro la divisione farmacia era passata da un fatturato di poco più di € 800.000,00 nel 2008 a quasi € 8.500.000,00 nel 2012;
- che con lettera 17/1/2017 la società convenuta le aveva revocato l'attività di agente generale e di coordinamento degli agenti con effetto dal 17/4/2017;
- che con lettera 25/1/2017 essa aveva comunicato alla [REDACTED] di non accettare la variazione contrattuale e di considerare la comunicazione del 17/1/2017 quale termine per la decorrenza del preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia;
- che essendosi il contratto di agenzia risolto ad iniziativa della mandante, le spettava l'indennità di mancato preavviso, le provvigioni maturate e non pagate sugli affari da essa promossi (ivi comprese le provvigioni maturate nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto), l'indennità di cessazione del rapporto;
- che le spettava il risarcimento per lo storno del sub agente [REDACTED] [REDACTED] nominato agente in sua sostituzione.

Tanto premesso, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al



pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (€ 131.770,82), dell'indennità di cessazione del rapporto (€ 304.241,91) e delle provvigioni non ancora liquidate nonché al risarcimento del danno.

La ██████████ spa, costituitasi nelle forme di rito, contestava in fatto e in diritto le argomentazioni ex adverso dedotte, in particolare osservando:

-che il contratto 10/3/2009 aveva sostituito i precedenti contratti di agenzia con effetto novativo;

-che l'incarico accessorio di coordinamento era distinto dal contratto di agenzia e che ciascuna delle parti poteva recedere da esso senza coinvolgere il contratto di agenzia;

-che la cessazione del contratto di agenzia era avvenuto su iniziativa della ██████████ di tal che le indennità previste dall'art.2751 cod. civ. non potevano essere pretese. Contestate, infine, le modalità di calcolo delle indennità richieste e la configurabilità di uno storno di dipendente, la convenuta chiedeva in principalità il rigetto delle domanda attoree.

Acquisita la documentazione offerta, assunte le prove orali ammesse, esaurite le incombenze di rito, la causa, ritenuta matura, all'udienza del 15/9/2020 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in rubrica trascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione in atti si desume:

1. Con il "*CONTRATTO DI AGENZIA SENZA RAPPRESENTANZA*" stipulato in data 10/3/2009 le parti convenivano "*che, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il rapporto di agenzia in essere sarà disciplinato unicamente dalle pattuizioni*



contenute nel presente contratto, che annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione verbale o scritta intervenuta tra le parti in materia". L'efficacia novativa dell'accordo veniva ribadita al punto 20.1 delle disposizioni finali ("Il presente contratto annulla e sostituisce integralmente ogni precedente accordo intervenuto tra le parti, con effetto novativo").

2. L'art. 3 del contratto (intitolato "*Incarico accessorio*") prevedeva quanto segue: "*La Preponente conferisce all'Agente, quale prestazione accessoria, con riferimento alla clientela costituita da FARMACIE, l'incarico di coordinare gli altri agenti dei quali la Preponente si avvale nella zona dell'Italia e di collaborare con tutta la rete di vendita per migliorare l'organizzazione commerciale e sviluppare il volume d'affari.*

Tale attività accessoria consisterà in particolare nello svolgimento da parte dell'Agente di una costante attività di assistenza e coordinamento dell'operato di altri agenti, secondo modalità che l'Agente sarà libero di definire nell'ambito della propria autonomia organizzativa".

3. Il contratto, a tempo indeterminato, stabiliva, al punto 13.2, che "*Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente mandato, dandone comunicazione scritta all'altra, a mezzo raccomandata a.r. o altro equipollente, nei termini di preavviso espressamente indicati nell'AEC in vigore, ai quali si fa espresso rinvio. Il recesso dal mandato di agenzia comporterà l'automatica cessazione anche dell'incarico accessorio di coordinamento*"



4. Al punto 13.5 il contratto prevedeva che *“Per quanto riguarda specificamente l’attività accessoria di coordinamento di cui al precedente punto 3, le parti potranno decidere di interrompere tale attività accessoria, senza contestuale cessazione anche del mandato di agenzia; in particolare, la Preponente potrà in ogni momento revocare l’incarico, con un preavviso di 90 giorni e l’Agente potrà recedere dall’incarico, sempre con preavviso di 90 giorni”*.
5. Con raccomandata 17/1/2017 la ██████████ ██████████ comunicava alla ██████████ con riferimento al mandato di agenzia 10/3/2009, quanto segue: *“Facciamo riferimento al mandato in oggetto per comunicarle la nostra intenzione ad interrompere l’attività accessoria prevista al punto 3 del mandato stesso. Pertanto la preghiamo di voler considerare la data di questa nostra come decorrenza dei 90 giorni previsti dal punto 13.5 del mandato. L’attività accessoria cesserà quindi in data 17/4/2017 senza che questo incida nel mandato di agenzia che potrà continuare ad essere in vigore”*
6. La ██████████ riscontrava la comunicazione di recesso della ██████████ ██████████ con raccomandata 25/1/2017 asserendo che *“la modifica da Voi apportata al contratto di agenzia costituisce una variazione in riduzione di rilevante entità del contratto di agenzia”* e comunicava *“di non accettare tale variazione e, conseguentemente, la Vostra comunicazione è da considerarsi quale termine per la decorrenza del preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia per Vostra iniziativa, con diritto all’indennità prevista dall’art. 10 dell’AEC”*.



Alla luce della documentazione testè menzionata il giudicante osserva:

- A. La ██████████ è receduta del tutto legittimamente dall'incarico accessorio e, tenuto conto della clausola 13.5 del contratto, nessun rimprovero può essere alla stessa mosso per tale decisione.
- B. La raccomandata 25.1.2017 inviata dalla ██████████ alla ██████████ va interpretata non come una improbabile riqualificazione (con estensione al contratto di agenzia) del recesso operato dalla ██████████ dall'incarico accessorio, ma come recesso della ██████████ dal contratto di agenzia: recesso implicante il venir meno dell'incarico accessorio e l'obbligo, da parte della ██████████ del preavviso.
- C. Deve escludersi che il contratto di agenzia sia venuto meno per circostanze attribuibili alla preponente (la quale, nella comunicazione 17/1/2017, aveva escluso che il recesso dall'incarico accessorio potesse incidere sul mancato di agenzia) e conseguentemente nulla spetta alla ██████████ a titolo di indennità di scioglimento del rapporto ex art. 1751 cod. civ.
- D. La motivazione addotta dalla ██████████ per giustificare il proprio recesso dal contratto di agenzia (la perdita economica derivante dal venir meno dell'incarico accessorio sarebbe stata tale da rendere non più conveniente la prosecuzione del rapporto di agenzia) non rileva con riferimento al contratto di agenzia, giusta il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.16940/2018, per la quale *“Il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito*



attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l'interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità e l'efficacia. Ne deriva che la revoca dell'incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest'ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall'angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia”.

- E. Per quanto poi riguarda lo storno del sub-agente la più recente giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il cosiddetto storno di dipendenti, mediante il quale l'imprenditore si assicura le prestazioni lavorative di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente, essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica, non costituisce attività di concorrenza sleale (Cass. 6712/96). L'illecito viene, invece, a configurarsi se lo storno è stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'atto un



animus nocendi ovvero se sia stato attuato con l'intenzione di danneggiare l'altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa.

In buona sostanza, perchè lo storno di dipendenti possa costituire atto di concorrenza sleale non è sufficiente la mera consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ma è necessaria l'intenzione di conseguire in modo specifico e diretto un tale risultato. Esemplificando, nel caso in cui un imprenditore, dopo aver indotto un dipendente particolarmente qualificato di una impresa concorrente a passare nella sua compagine aziendale, lo impiegasse in mansioni diverse o inferiori ovvero non lo impiegasse affatto pur corrispondendogli il trattamento economico concordato, oppure qualora un imprenditore, con scelta del tutto antieconomica, anzichè rivolgersi a lavoratori non occupati disponibili nel mercato, giungesse a sostenere maggiori oneri economici pur di indurre lavoratori di analoga qualifica di una impresa concorrente a passare alle sue dipendenze, ben potrebbe ravvisarsi nello storno di dipendenti un atto di concorrenza sleale, versandosi in ipotesi di scelte operative non correlate in modo fisiologico -e cioè giusta criteri di convenienza economica e di congruità- all'iniziativa imprenditoriale assunta ma tese essenzialmente a danneggiare l'altrui impresa. Elementi, questi ultimi che non risultano essersi verificati nel caso in esame.



Per tali motivi le domande attoree vanno respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla [REDACTED] [REDACTED]

sas di [REDACTED] [REDACTED] & C. contro la [REDACTED] [REDACTED] spa così decide:

RIGETTA le domande attoree siccome infondate.

CONDANNA la [REDACTED] [REDACTED] sas di [REDACTED] [REDACTED] & C. al

pagamento in favore della [REDACTED] [REDACTED] spa delle spese tutte del presente

giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.000,00 per compenso

professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Vicenza 10 dicembre 2020

Il giudice

Silvano Colbacchini

